



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 5 alla Delib.G.R. n. 14/34 del 22.5.2024

Contributo per la gestione del servizio di trasporto scolastico

Descrizione e finalità dell'intervento

L'intervento è finalizzato alla concessione di un contributo in favore dei Comuni, singoli o costituiti in forma associata, per la copertura, totale o parziale, dei costi di gestione del servizio di trasporto scolastico, al fine di favorire la regolare frequenza scolastica e tutelare il diritto allo studio riconosciuto costituzionalmente.

La Regione provvede annualmente alla pubblicazione di un apposito Avviso rivolto ai Comuni, al fine di disciplinare le fasi dell'intero procedimento, definire i termini e le modalità di trasmissione della manifestazione di interesse e dei relativi fabbisogni.

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 31/1984;
- Legge di bilancio regionale annuale ed eventuali successive variazioni, con cui si stanziavano i fondi per l'attribuzione dei contributi per ciascun anno scolastico.

Destinatari dei fondi regionali

I destinatari dei contributi regionali sono:

- a) Comuni in cui non è presente la scuola dell'infanzia (statale e/o non statale paritaria) e/o la scuola primaria e/o la scuola secondaria di primo grado;
- b) Comuni nel cui territorio, pur essendo presenti le scuole dell'infanzia e/o primarie e/o secondarie di primo grado, ci sono delle unità territoriali (frazioni, borgate, centri abitati o nuclei abitati, escluse le case sparse) in cui allo stato attuale sono residenti degli studenti che frequentano le suddette scuole.

Ciascun Comune, in forma singola o associata, può presentare un'unica manifestazione di interesse. Il Comune che si presenta singolarmente non può presentarsi anche in associazione e il Comune che si presenta in associazione non può presentarsi anche singolarmente o in un'altra associazione.

Criteri di riparto dei fondi regionali

I fondi regionali stanziati nel bilancio annuale sono destinati per il 62% ai Comuni singoli e per il 38% ai Comuni riuniti nelle forme associative.

Ciascuno di questi due fondi sarà a sua volta ripartito secondo i seguenti criteri:

- a. il 40% in egual misura fra tutti gli Enti aventi diritto;
- b. il 35% in base al numero degli studenti trasportati (ST), dichiarato da ciascun Ente esclusivamente ai sensi e per le finalità dell'Avviso;
- c. il 25% in base al "Tempo di percorrenza annuo" (TPA), determinato sulla base di quanto dichiarato da ciascun Ente esclusivamente ai sensi e per le finalità dell'Avviso. Il Tempo di percorrenza annuo è dato dal prodotto tra il tempo di percorrenza di un percorso (calcolato considerando l'itinerario più breve, dal primo punto di partenza individuato da ciascun Ente alla scuola di destinazione ultima, mediante l'utilizzo di un unico motore di ricerca) e il numero dei viaggi di andata e ritorno eseguiti durante un anno scolastico, dichiarati su base settimanale.

Il contributo da assegnare a ciascun Ente richiedente, parametrato sulla base dei criteri sopra indicati, può raggiungere al massimo il 100% del fabbisogno finanziario netto da questi dichiarato, calcolato tenendo conto di eventuali economie dichiarate dai singoli Enti in sede di rendicontazione dei contributi regionali ricevuti nell'annualità precedente.

Qualora a seguito del riparto dei fondi, effettuato in base ai criteri sopra indicati nell'ambito di ciascuna classe di ripartizione, dovessero risultare delle risorse in esubero, queste dovranno essere ripartite proporzionalmente al contributo iniziale provvisorio tra tutti gli Enti in cui quest'ultimo non ha raggiunto il limite massimo concedibile.

Qualora le risorse in esubero dovessero essere pari o inferiori a 20 euro, tale eccedenza sarà assegnata all'Ente il cui contributo è quello di importo minore.